



Comune di
Spello
Provincia di Perugia

REGOLAMENTO TOPONOMASTICA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 31.10.2023

TITOLO I - TOPONOMASTICA DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi generali

1. Il Comune di Spello tutela la storia toponomastica del suo territorio e cura che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile della città.
3. Il presente regolamento mira a sviluppare – anche con l'impegno delle più efficaci tecnologie e metodologie informatiche e tecnico-giuridiche – la più funzionale gestione e controllo del territorio del Comune a servizio del cittadino e di tutte le articolazioni e funzioni pubbliche.
4. È compito esclusivo del Comune di Spello l'attribuzione della numerazione civica e della toponomastica.

Art. 2 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la toponomastica, la numerazione civica e i relativi procedimenti amministrativi, al fine di pervenire ad una razionale e sistematica denominazione delle aree di circolazione ed attribuzione della numerazione civica.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, la costituzione, il funzionamento e le competenze dell'Ufficio Toponomastica e gli adempimenti topografici ed ecografici relativi all'attribuzione ed aggiornamento della numerazione civica ed interna.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono:
 - **Toponimo** = nome che viene assegnato dal Comune di Spello all'infrastruttura stradale per identificare gli accessi agli immobili e a sedi di attività economiche a loro volta caratterizzati dal numero civico.
 - **Toponomastica** = studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso.
 - **Onomastica** = studio dei nomi propri di tutti i generi, delle loro origini e dei processi di denominazione nell'ambito di una o più lingue o dialetti. Presenta forti collegamenti con la storia, la geografia e l'antropologia culturale del territorio.
 - **ACI (Anagrafe Comunale degli Immobili)** = banca dati relativa alle unità immobiliari presenti sul territorio comunale. La banca dati è costituita da informazioni relative ad unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, negozi ecc.) raggruppate in uno stesso fabbricato ed individuate con codifiche univoche.
 - **Area di circolazione** = In tutto il territorio comunale dotato di regolare rete stradale, ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura, destinato alla circolazione stradale, costituisce una separata area di circolazione, la quale deve essere distinta da una propria denominazione. Pertanto, costituisce una distinta area di circolazione ogni via, strada, sentiero, corso, viale, vicolo, salita, piazza, piazzale, gradinata, largo e simili, situata all'interno del territorio comunale dotata di regolare rete stradale, comprese anche le strade private, purché aperte al pubblico.
 - **Unità ecografica semplice** = uno o più vani funzionalmente destinati alla vita delle persone o all'esercizio di attività (abitazione, ufficio, laboratorio, negozio, etc.).
 - **Numerazione civica** = numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici, direttamente, quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione, indirettamente, quando si apre, invece, su corti, cortili, giardini.
 - **Stradario** = archivio contenente l'elenco completo dei nomi delle aree di circolazione del Comune.
 - **Indirizzario** = estensione dello stradario comunale, che include la numerazione civica e la numerazione interna.
 - **Indirizzo** = è individuato da:

1. Specie: via, viale, frazione, piazzale, largo,
2. Denominazione: nome di toponimo, persona, evento,
3. Numero civico: numero – lettera –

Art. 4 - Riferimenti normativi

La normativa di riferimento per la presente disciplina regolamentare è la seguente:

1. R.D.L. 10 maggio 1923, n. 1158, convertito in legge con la L. 17 aprile 1925, n. 473. Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali;
2. L. 23-6-1927 n. 1188: “Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei” (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 1927, n. 164);
 - a. Il comma 1 dell’art. 1, D. Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento.
3. Testo Unico Ordinamento Enti Locali (TUOEL) approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
4. D.P.R. 30.05.1989, n. 223, di approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.
5. Nuovo codice della strada, approvato con D. Lgs. 30.4.1992, n. 285. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, S.O.
6. Regolamento di esecuzione del Codice della strada emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
7. D.P.R. 06.06.2001, n. 380;

NONCHÈ alle seguenti direttive:
8. ISTAT Anagrafe della Popolazione Metodi e Norme Serie B n. 29 edizione 1992; (istruzioni per la formazione del piano topografico e per l’ordinamento ecografico)
9. Circolare 16 settembre 1994, prot. n. 6916-6917/4600 del Ministero dei Trasporti;
10. Circolare del Ministero dell’Interno n. 10/1991;

TITOLO II - SOGGETTI

Art. 5 - Organi e uffici preposti ai processi toponomastici e di attribuzione della numerazione civica

Giunta comunale - Competenze

I provvedimenti concernenti la denominazione di aree di circolazione o di altra natura, edifici e strutture - la cui intitolazione spetta al Comune – sono adottati dalla Giunta comunale.

Le deliberazioni riguardanti la denominazione di aree di circolazione stradale devono essere inviate al Prefetto per la prescritta autorizzazione.

Ufficio Comunale di Toponomastica VERIFICA NUMERAZIONE

1. Con il presente regolamento viene istituito, nell’ambito del Settore Servizi al Cittadino e Informatica, la costituzione dell’Ufficio Toponomastica sotto la Responsabilità del Settore Servizi al Cittadino e Informatica. La gestione dell’Ufficio Toponomastica prevede l’intervento di Unità Organizzative appartenenti a diverse Aree organizzative, se del caso, previa costituzione di un gruppo di lavoro interdisciplinare; la responsabilità di istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, compreso la proposta e pareri tecnici sulle deliberazioni correlate al servizio medesimo rimane assegnata a ciascuna Area, per la parte di propria rispettiva competenza, come di seguito elencato:

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E INFORMATICA – Ufficio Anagrafe

Competenze: Individuazione e assegnazione della numerazione civica a nuovi fabbricati, custodia, gestione e aggiornamento dello Stradario Storico Comunale Cartaceo; gestione e aggiornamento dello stradario informatico comunale; gestione dell’istruttoria delle pratiche amministrative per eventuali intitolazioni di nuove strade o cambiamenti di onomastica di strade, piazze vie o vocaboli

REGOLAMENTO TOPONOMASTICA

già esistenti con richiesta di pareri ed autorizzazioni alle Istituzioni competenti: Prefettura di Perugia e Deputazione di Storia Patria e ISTAT, operazioni di aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale;

SETTORE URBANISTICA – Servizio Edilizia Privata e Urbanistica

Competenze: tenuta e aggiornamento dei Piani Topografici, gestione e digitalizzazione mappe ecografico-catastali, archiviazione della documentazione corredata alla richiesta di assegnazione del numero civico (planimetrie catastali aggiornate, progettazioni ecc).

2. L'Ufficio Toponomastica ha la competenza tecnica in merito alla gestione dell'onomastica, della toponomastica e della numerazione civica e svolge le seguenti funzioni:

a. Toponomastica

È compito dell'Ufficio Toponomastica studiare e porre all'esame della Giunta comunale l'aggiornamento dell'onomastica cittadina. A tal fine l'Ufficio Toponomastica raccoglie e conserva eventuali proposte di intitolazione pervenute. Le richieste possono essere generiche, ossia con la sola indicazione del toponimo, o specifiche con l'indicazione della richiesta dell'area per la quale si richiede di attribuire il toponimo. In ogni caso le proposte devono essere integrate da una relazione che spieghi i motivi della scelta e illustri gli elementi che avvalorano l'istanza.

b. Numerazione civica

c. L'Ufficio Toponomastica assegna i numeri civici ad edifici di nuova costruzione o a quelli che ne sono sprovvisti. Cura la revisione della numerazione civica, qualora ne ricorra la necessità. L'assegnazione della numerazione civica è fatta secondo specifica procedura adottata con atto di giunta.

d. Coordinamento

3. L'Ufficio Toponomastica, per tutte le finalità di questo Regolamento, opera in stretta collaborazione con i seguenti servizi e sportelli:

1. Settore Servizi al Cittadino e Informatica – Servizi Demografici ed Elettorali;
2. Settore Economico-Finanziaria - Servizio Tributi;
3. Settore Urbanistica – Servizio Edilizia Privata e Urbanistica;
4. Settore Polizia Municipale;
5. Settore Urbanistica - Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia – SUAPE;
6. Settore Servizi al Cittadino e Informatica - Servizi Informatici / Informativi.

Ogni servizio comunale che predisponga atti o provvedimenti che abbiano riflessi ed/o connessioni con la toponomastica, è tenuto ad informarne preventivamente l'Ufficio Toponomastica.

In via prioritaria, gli uffici comunali preposti alla gestione e al governo del territorio trasmettono all'Ufficio Toponomastica la documentazione utile per l'individuazione delle nuove aree di circolazione, dei nuovi fabbricati e dei nuovi accessi, sia in fase di previsione che a realizzazione completata. Devono essere trasmesse anche tutte le informazioni relative a modifiche intervenute che interessino la toponomastica, la numerazione civica e la realizzazione di qualsiasi elemento che possa modificare la rappresentazione del territorio nella cartografia comunale.

La modalità di comunicazione con l'Ufficio Toponomastica e la produzione di documentazione deve essere effettuata su supporti digitali, tramite trasmissioni telematiche o l'utilizzo dei più moderni strumenti tecnologici.

4. Aggiornamento archivi

L'Ufficio Toponomastica detiene e **aggiorna** lo stradario e l'indirizzario (quali banche dati sia cartacee che in formato elettronico) del Comune di Spello, assunti come unica base fiduciaria di riferimento dell'Ente e ne cura il mantenimento, l'aggiornamento e le modalità di consultazione attraverso i programmi informatici in

USO.

Art. 6 - Competenza dell'Ufficio Toponomastica

- a) Gestione del Sistema Integrato Territoriale,
 - b) Allestimento ed aggiornamento dello stradario comunale;
 - c) Attribuzione dell'onomastica Stradale;
 - d) Attribuzione della numerazione civica;
 - e) Variazioni toponomastiche;
- **Rapporto con il pubblico:**
- a) installazione di segnaletica toponomastica supplementare;
 - b) assegnazione del numero civico;
 - c) Rilascio di attestazioni varie;

TITOLO III - DISCIPLINA PER L'INTITOLAZIONE DELLE AREE DI CIRCOLAZIONE

Art. 8 - Toponimi e aree di circolazione

1. Per toponimo stradale s'intende un nome che viene assegnato dal Comune di Spello all'infrastruttura stradale per identificare gli accessi agli immobili e a sedi di attività economiche a loro volta caratterizzati dal numero civico.
2. Il toponimo stradale comunale individua un'area del territorio comunale ove è situata l'area specificatamente adibita alla circolazione.
3. Per area di circolazione si intende ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico, destinato alla viabilità (pedonale, ciclabile e veicolare).
4. Ogni area di circolazione ha una propria numerazione civica, ordinata secondo la successione naturale dei numeri (numerazione progressiva).
5. Le nuove aree di circolazione, create sul territorio comunale, sono segnalate tempestivamente per essere inserite nella cartografia comunale, per procedere quindi alla loro denominazione e codifica nella banca dati, comunque prima dell'attribuzione dei numeri civici ai nuovi accessi. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata sull'apposita targa anche la denominazione precedente.
6. Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non abbiano avuto una denominazione ufficiale.
7. Alle nuove diramazioni realizzate da aree di circolazione esistenti deve essere attribuita una nuova denominazione al fine di limitare l'attribuzione di numeri civici derivati da quelli già esistenti e di denominare correttamente le nuove aree di circolazione.
8. In caso di ampliamento, prolungamento o estensione di aree di circolazione esistenti può essere mantenuta la denominazione originaria, con la possibilità di attribuire la numerazione civica proseguendo la numerazione progressiva

Art. 9 - Tutela della storia toponomastica

1. Il Comune di Spello, nel rispetto delle leggi vigenti, tutela la toponomastica esistente nel suo territorio, rispettando l'identità culturale, civile e storica, i toponimi tradizionali dei catasti storici, oltre a quelli formatisi spontaneamente nella tradizione orale, nonché integrando le denominazioni esistenti con quelle originarie.

Art. 10 - Criteri per la denominazione delle aree di circolazione e degli spazi pubblici

1. La scelta del toponimo, indipendentemente dal fatto che indichi persone, località od altro deve risultare idonea, sotto ogni aspetto, ad una funzione toponomastica.
2. I nuovi nomi da assegnare, nel rispetto della normativa vigente, devono essere testimonianza dello sviluppo materiale e civile, legato a fatti, personaggi ed avvenimenti sociali, culturali e politici della storia cittadina, nazionale o internazionale. I personaggi devono essere deceduti da almeno 10 anni fatta salva la deroga di competenza del Ministro dell'interno (come previsto dalla Legge n. 1188 del 23.06.1927). La denominazione per le nuove aree di circolazione deve presentare, per quanto possibile, carattere di omogeneità nell'ambito di zone territoriali ben definite.
3. L'area di circolazione, quando sia costituita dall'insieme di percorsi destinati alla circolazione dei veicoli a motore e degli animali, dei cicli, dei pedoni, assume una denominazione unica; quando questi siano completamente scollegati fra loro, potranno avere denominazioni indipendenti.
4. Le aree di circolazione sono divisibili in due categorie a seconda che abbiano sviluppo lineare (via, viale, vicolo ecc..) o poligonale (largo, piazza, ecc..).
5. Non è ammessa la stessa denominazione per aree di circolazioni appartenenti alla medesima categoria. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione ed è compito dell'Ufficio Toponomastica proporre la relativa tipologia (via, viale, largo, piazza, ecc..). L'omonimia è ammessa solo quando riferita ad aree di circolazione differenti.
6. Le nuove aree di circolazione deliberate dalla Giunta Comunale, devono essere autorizzate dal Prefetto, previo il parere della Deputazione di Storia Patria.
7. Le modifiche alle denominazioni delle vecchie aree di circolazione sono subordinate al parere preventivo della Prefettura. Nei casi in cui sia necessario e indispensabile provvedere alla variazione toponomastica per intervenute modifiche alla viabilità esistente (frazionamenti, modifiche al tracciato, ecc..), si procede, salvo diverso parere della Prefettura, alla modifica del tratto di viabilità che abbia il minore impatto sulla cittadinanza. Per i tratti interessati dalle modifiche di denominazione, le indicazioni stradali includono i riferimenti alla denominazione originaria.

Art. 11 - Procedimento per le proposte di denominazione

1. Le proposte di denominazione possono essere avviate dall'ufficio toponomastica d'ufficio ovvero su istanza di parte (persona fisica/giuridica o comitato o associazione non riconosciuta).
2. Le richieste di avvio del procedimento su istanza di parte possono essere specifiche, quando individuino sia il toponimo che l'area o struttura da denominare o generiche, quando prevedano la sola indicazione del toponimo.
3. Qualunque proposta di denominazione deve essere conforme ai criteri di cui all'articolo 13 e deve contenere:
 - a. una relazione e/o documentazione esauriente (breve biografia) che motivi la proposta ed individui l'oggetto quando la richiesta sia specifica;
 - b. planimetria dell'area interessata.
4. In particolare, in caso di proposte di denominazione a persone, deve essere fornita una relazione biografica/scientifica da cui risultino le più importanti notizie biografiche sul conto della persona alla quale s'intende intitolare la nuova area o il monumento o la lapide.
5. L'Ufficio Toponomastica, definita la proposta di denominazione, la inoltra alla GIUNTA.
La proposta di denominazione munita del parere tecnico del Responsabile dell'Ufficio Toponomastica, viene sottoposta, per la formale approvazione alla Giunta Comunale che vi provvede con deliberazione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del presente Regolamento.
6. Copia della deliberazione viene poi inviata all'Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Perugia per i

REGOLAMENTO TOPONOMASTICA

provvedimenti autorizzatori ai sensi della Legge 23 giugno 1927, n° 1188, che verranno emanati previo parere della Deputazione di Storia Patria ed – in caso di mutamenti di nome – anche del parere della Sovrintendenza ai Beni Architettonici- Paesaggio – Patrimonio Storico Artistico ai sensi del Regio Decreto Legge 10 maggio 1923, n° 1158.

7. Relativamente all'intitolazione di nuove strade, piazze, monumenti e lapidi la documentazione da inviare all'U.T.G. dovrà ricomprendere:
 - a. deliberazione della Giunta Comunale;
 - b. breve relazione da cui risultino le più importanti notizie biografiche sul conto della persona alla quale s'intende intitolare la nuova area o il monumento o la lapide;
 - c. planimetria dell'area interessata e relativa documentazione tecnica;
 - d. copia del parere espresso dalla locale Soprintendenza circa il luogo ove si intende collocare il monumento o la lapide se richiesto.
 - e. qualora si intenda intitolare la nuova area, monumento o lapide a persone decedute da meno di dieci anni, la documentazione dovrà essere integrata con una breve relazione da cui risultino le particolari benemeritenze acquisite al fine di consentire la concessione della deroga al divieto di cui all'art. 2 della Legge n° 1188/1927.

Art. 12 - Aggiornamento dell'onomastica stradale

1. È compito dell'Ufficio Toponomastica in caso di costruzione di nuova strada o di modifiche di quelle esistenti, studiare e proporre all'esame della Giunta Comunale l'aggiornamento dell'onomastica stradale ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

Art. 13 – Comunicazioni

1. Contestualmente all'attribuzione della denominazione di una nuova area di circolazione viene data comunicazione dall'Ufficio Toponomastica, attraverso gli strumenti più idonei, ai servizi interni dell'Ente e agli Enti esterni e alle aziende di servizi che operano sul territorio.

Art. 14 - Apposizione delle targhe toponomastiche

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe in materiale resistente.
2. Le spese per l'onomastica (studio della cartografia, rilevazioni, apposizione di targhe e cartelli indicanti località, frazioni, strade, piazze ecc.) sono a carico del Comune (art. 10, Legge 1128/1954).
3. Le targhe stradali, facendo parte della segnaletica stradale, devono essere realizzate e posizionate in conformità agli art. 125 e 133 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada.
4. Ove possibile, la targa indicante l'onomastica stradale deve essere del tipo tradizionale monofacciale (applicata sui muri degli edifici) o su apposite paline. Le targhe toponomastiche debbono riportare per esteso l'onomastica del toponimo.
5. Le caratteristiche fisiche delle targhe devono essere conformi a quanto specificato dall'allegato del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada - tab II.15, secondo cui le targhe devono essere con fondo bianco e scritte nere, di dimensioni variabili a seconda della grandezza della targa per consentirne la leggibilità ed una cornice perimetrale di colore blu.
6. A cura dell'Ufficio Toponomastica, il Comune provvede all'apposizione di idonee targhe indicanti le denominazioni delle aree di circolazione.
7. Le targhe vanno poste, all'inizio, alla fine dell'area di circolazione e ad ogni intersezione della stessa con altre aree di circolazione, ad una altezza minima di mt. 2,20 dal suolo.

8. Le targhe possono essere posizionate a muro o su apposite paline; le dimensioni di quelle a muro devono essere di almeno cm. 40 x cm. 30 (h), di quelle a bandiera su paline di almeno cm. 80 x cm 20 (h).

Art. 15 – Iscrizioni Commemorative

1. Le iscrizioni commemorative su targhe, la collocazione di monumenti, lapidi ed analoghi manufatti commemorativi in spazi ed aree pubblici, ovvero privati ad uso pubblico, sono approvati dalla Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia. L'atto di approvazione non sostituisce altre autorizzazioni o permessi comunali quando questi siano necessari per altro titolo o per altre norme.
2. Qualunque proposta di iscrizione commemorativa su targhe, intestazione di lapidi commemorative o dedica e realizzazione di monumenti dovrà essere corredata da una relazione e documentazione che motivino la proposta oltre a fornire le indicazioni relative alla loro realizzazione (progetto del manufatto, posizionamento e testo dell'iscrizione).
3. La presentazione di tali istanze non fa sorgere alcun obbligo per l'Amministrazione.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TECNICHE PER LA NUMERAZIONE CIVICA

Art. 16 - Definizione di accesso

1. Si definisce accesso su area di circolazione pubblica, ogni conformazione fisica delle strutture edilizie o degli elementi stradali che consente il passaggio dalle aree private alle aree di circolazione pubblica.
2. Sono pertanto da considerare accessi su strada:
 - a. gli smussi sui marciapiedi con retrostante rampa di accesso verso terreni agricoli;
 - b. la parziale canalizzazione delle cunette da utilizzare per l'accesso alle aree retrostanti;
 - c. le interruzioni di recinzioni con o senza cancello verso le aree di viabilità pubblica;
 - d. porte, portoni, cancelli che si immettono sul marciapiede o direttamente all'area di viabilità;
 - e. accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli (art. 3 D.P.R. 495/1992).
3. È obbligo del Comune (ai sensi degli artt. 41 e 42 del D.P.R. 223/1989) attribuire la numerazione civica agli accessi che conducono ad abitazioni, esercizi di attività e sedi di associazioni e simili.
4. Ad ogni accesso può essere attribuito un solo indirizzo (toponimo e numero civico).
5. Gli accessi su area di circolazione pubblica possono essere diretti o indiretti:
 - a. sono diretti quando dall'apertura su strada si accede direttamente all'immobile o immobili interessati;
 - b. sono indiretti quando dall'area di circolazione si accede ad una corte privata, sulla quale si affacciano gli immobili interessati.

Art. 17 - Regole di riferimento per l'attribuzione della numerazione civica esterna

1. La numerazione civica deve essere applicata, a tutti gli accessi esterni, anche secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, ai sensi delle prescrizioni del presente regolamento.
2. La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni:
 - a. direttamente, quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione;
 - b. indirettamente, quando si apre, invece, su corti, cortili e scale interne
3. Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, che può essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri con le seguenti modalità:
 - a. il civico esterno deve essere composto da numeri arabi senza esponente oppure con esponente letterale (es. 1, oppure 1/A).
4. All'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, la numerazione civica deve essere

REGOLAMENTO TOPONOMASTICA

effettuata in conformità alle seguenti disposizioni e criteri:

- a. in ogni area di circolazione a sviluppo lineare (vie, viali, vicoli ecc.) la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri dispari al lato destro ed i numeri pari all'altro lato;
 - b. per le vie con andamento anulare la numerazione deve cominciare dall'incrocio con la via radiale principale, avendo cura di assegnare i numeri procedendo in senso orario e mantenendo i dispari sul lato destro ed i numeri pari sull'altro lato;
 - c. in ogni area di circolazione a sviluppo poligonale (es. piazza) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nell'area dalla via principale (o ritenuta tale) e proseguire da sinistra verso destra rispetto ad un osservatore situato nella parte più interna del centro abitato;
 - d. la numerazione delle case sparse (nelle contrade) è progressiva, indipendentemente dalla collocazione a dritta o manca;
5. La numerazione delle case all'esterno dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale deve essere effettuata seguendo, ove possibile, i criteri sopra indicati.
 6. Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, siti lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati, anche in fase di approvazione del Piano attuativo o altro titolo edilizio, i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi, allo scopo di non determinare la necessità del rifacimento della numerazione civica.
 7. La numerazione civica esterna può essere attribuita anche in presenza di aree non edificate, ma dedicate in modo permanente a residenza (p. es. campi nomadi attrezzati con caravans), impianti sportivi, o ad attività economiche purché siano recintate e provviste di un accesso all'area di circolazione.
 8. Sono dotate di numerazione civica le aree con impianti tecnologici, che necessitano di servizi.
 9. I tratti di area di circolazione che si dividono da quella principale finendo ciechi, vengono definiti rientri, mantengono la stessa denominazione e sono numerati come prosecuzione del lato della via seguendo il senso di percorrenza.
 10. L'Ufficio Toponomastica può attribuire d'ufficio nuovi numeri civici in caso di assenza o di errata numerazione; in caso di necessità può altresì effettuare cambi di numerazione già esistente.
 11. L'assegnazione del numero civico può avvenire in via straordinaria per fabbricati di qualunque genere, anche abusivi, strutture precarie o ripari chiusi, a condizione che abbiano i requisiti per l'iscrizione anagrafica di chi vi abita, eventualmente accertati dall'ufficiale d'anagrafe. Poiché l'assegnazione ordinaria ha come presupposti l'esistenza dei dati catastali aggiornati del relativo fabbricato e l'avvenuta comunicazione di "fine lavori", la procedura straordinaria è giustificata da condizioni di urgenza o d'impossibilità rispetto agli adempimenti tecnici obbligatori. L'assegnazione straordinaria non è valida ai fini del rilascio del Certificato di abitabilità.

Art. 18 – Posizionamento del Numero Civico

1. La numerazione civica esterna deve essere posta preferibilmente in alto a destra di ciascuna porta o, in caso di cancello, sul pilastro destro ad una altezza di m. 1,80 – 2,00 da terra, salvo presenza di recinzioni o impedimenti.
2. In tal caso il numero civico deve essere posizionato in modo da individuare adeguatamente l'ingresso cui si riferisce.
3. Devono essere ben visibili ed individuabili, non coperti da alberi od altro. Le targhette dei numeri civici devono essere in materiale resistente.

Art. 19 - Obblighi dei proprietari e/o amministratori

1. Nel caso di costruzioni di nuovi fabbricati o di aperture di nuovi ingressi in fabbricati esistenti, il proprietario o l'amministratore richiede al Comune, in fase di presentazione del titolo edilizio,

REGOLAMENTO TOPONOMASTICA

l'attribuzione dei civici. Gli stessi dovranno essere attribuiti e comunicati con apposita modulistica adottata dall'Ufficio Toponomastica. La preassegnazione del civico è necessaria al fine del corretto accatastamento delle unità immobiliari e intestazione delle utenze.

2. In caso di demolizione di fabbricati, o in caso di soppressione di porte esterne di accesso, il proprietario o l'amministratore comunica al Comune, a demolizione o soppressione avvenuta, il numero o i numerici civici da abolire.
3. Per quanto riguarda la costruzione di nuovi fabbricati, la ristrutturazione completa o parziale di unità immobiliari, il frazionamento o l'accorpamento di unità immobiliari, o il loro cambio d'uso, il proprietario o l'amministratore è tenuto a richiedere al Comune la conferma o la nuova attribuzione dei numeri civici i quali saranno apposti a cura e spese del proprietario stesso.
4. Gli indicatori dei civici, opportunamente corredati dello schema di attribuzione della numerazione, devono essere apposti a cura e spese della proprietà nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dall'Ufficio Toponomastica.
5. È fatto obbligo ai proprietari dei fabbricati e delle unità edilizie di provvedere all'apposizione della numerazione civica esterna secondo i criteri previsti dal presente Regolamento, entro trenta giorni dall'assegnazione/conferma da parte del Comune della numerazione attribuita.
6. È fatto obbligo, nel medesimo termine di cui al precedente comma, ai proprietari dei fabbricati e delle unità edilizie di provvedere all'apposizione della cassetta postale, con indicazione del nome e cognome, nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia (la normativa UNI EN 13724 prevede degli standards cui devono rispondere le cassette in termini di dimensioni, resistenza, sicurezza contro l'effrazione e salvaguardia della privacy. Attualmente l'ubicazione delle cassette postali è regolamentata dal Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 1° ottobre 2008 - "Approvazione delle condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale" e dal Decreto del Ministero delle Comunicazioni del 9 aprile 2001).
7. È fatto comunque obbligo a tutti i proprietari dei fabbricati e delle unità edilizie esistenti di provvedere all'apposizione della numerazione civica esterna e della cassetta postale in conformità alle prescrizioni del presente regolamento.
8. È fatto obbligo ai proprietari di edifici e recinzioni, sui quali siano apposti i cartelli indicatori di civici o targhe stradali, di mantenere gli stessi in buono stato di conservazione e di richiederne il reintegro in caso di rimozione o di scarsa leggibilità.
9. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al Comune apposita documentazione che attesti l'apposizione del civico ai fini del rilascio del certificato di agibilità.

Art. 20 - Procedimento di attribuzione della numerazione civica

1. Si seguirà il seguente iter procedurale per la richiesta di assegnazione di numero civico:
 - le domande dovranno essere presentate presso l'Ufficio Toponomastica istituito presso l'Area Tecnica Governo del Territorio e OO. PP., corredate da un elaborato grafico, corrispondente all'ultimo titolo edilizio acquisito, che, oltre ad individuare gli accessi esterni al fabbricato, riporta anche tutti gli accessi che immettono in ogni unità immobiliare, nonché le relative elaborazioni catastali;
 - l'Ufficio Toponomastica dovrà provvedere alla assegnazione della numerazione civica mediante compilazione di apposito modello con firma congiunta degli addetti, da mettere agli atti;
 - l'Ufficio Toponomastica comunicherà in forma scritta al richiedente e per conoscenza all'Ufficio Polizia Locale, gli estremi della numerazione civica assegnata; nella comunicazione dovranno essere riportati i riferimenti di legge ed in particolare quelli relativi all'obbligo dell'apposizione del civico e l'invito al richiedente di dare comunicazione dell'avvenuta apposizione;
 - l'Ufficio Polizia Locale, alla scadenza dei termini, dovrà eseguire la verifica di apposizione del civico

rilasciato;

- nel caso in cui entro i tempi prescritti non si sia proceduto all'apposizione del civico da parte del richiedente, oltre le sanzioni di legge, l'apposizione sarà eseguita dall'amministrazione con addebito della spesa al proprietario dell'immobile oggetto della richiesta;
- l'Ufficio Toponomastica dovrà curare l'archiviazione della documentazione cartacea corredata alla richiesta di apposizione di numero civico (planimetria catastale aggiornata con indicato e il punto in cui è posizionato il numero civico etc.) aggiornando contestualmente il sistema informativo territoriale;

Art. 21 - Sanzioni e vigilanza

1. È vietato a chiunque di utilizzare numerazioni esterne difformi dalle indicazioni previste dal presente Regolamento.
2. È vietato a terzi attribuire, porre in opera, togliere, spostare, manomettere, danneggiare, sporcare le tabelle della segnaletica stradale, le targhe relative all'onomastica stradale e le targhe della numerazione civica esterna ed interna.
3. È vietato distruggere, danneggiare, deteriorare, occultare o rendere in qualsiasi modo non visibile dalla strada le targhe, sia di onomastica che di numerazione civica.
4. È fatto inoltre obbligo di immediato ripristino, a regola d'arte, all'autore del danno.
5. La Polizia Locale, nel corso degli accertamenti relativi alla richiesta di residenza in una unità ecografica alla quale risulti già attribuita numerazione esterna accerta eventuali inadempimenti alla disciplina toponomastica ed attiva i procedimenti previsti dal presente regolamento, ivi compresa l'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento.
6. L'Ufficio Toponomastica predispone periodici controlli per verificare l'applicazione del presente regolamento. In presenza di situazioni di irregolarità o non conformità l'Ufficio Toponomastica provvede a richiedere la regolarizzazione della situazione ed in caso di inadempimento applica le sanzioni di cui al comma precedente.
7. L'Ufficio Toponomastica, in caso di violazione al presente Regolamento, provvede ad ordinare il ripristino, con spese a carico del trasgressore, fatte salve le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento, salve ed impregiudicate le sanzioni di legge quando il fatto costituisca più grave illecito.
8. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 nella misura indicata nella seguente TABELLA:

Tipo di infrazione	Sanzione prevista
Attribuzione abusiva di numero civico	Da € 25,00 a € 500,00 Pagamento in misura ridotta: € 50,00
Mancata richiesta di attribuzione di numero civico	Da € 25,00 a € 500,00 Pagamento in misura ridotta: € 50,00
Mancata esposizione della targhetta.	Da € 25,00 a € 500,00 Pagamento in misura ridotta: € 50,00
Apposizione di targhetta non regolamentare	Da € 25,00 a € 500,00 Pagamento in misura ridotta € 50,00
Distruzione, danneggiamento o deterioramento tali da rendere in qualunque modo non visibili le targhe relative all'onomastica stradale o le targhetta alla numerazione civica.	Da € 25,00 a € 500,00 Pagamento in misura ridotta: € 50,00

REGOLAMENTO TOPONOMASTICA

Mancata apposizione della cassetta postale ovvero apposizione di cassetta postale con modalità non conformi al Regolamento Toponomastica e/o al Regolamento Arredo e Decoro Urbano.	Da € 25,00 a € 500,00 Pagamento in misura ridotta: € 50,00
---	---

9. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento è effettuato dalla Polizia Locale e dai dipendenti addetti all'Ufficio Toponomastica ai sensi della Legge n. 689/1981.
10. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni è attribuito al Responsabile del Settore Polizia Locale.

Art. 22- Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo che la relativa deliberazione è divenuta esecutiva e dopo la sua pubblicazione per ulteriori quindici giorni all'albo pretorio del Comune.